

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'interesse all'intervento adesivo dipendente

Con l'intervento adesivo dipendente l'interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri già pendente, che è - e rimane - l'unica dibattuta nel processo; egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all'eccezione di una delle parti, già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall'emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato inter alios che riesca utile mediatamente anche ad esso, mentre la sconfitta della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi. In sostanza, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato); tale interesse che muove il terzo va ravvisato in ciò che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite.

Tribunale di Napoli, ordinanza 31.10.2018

...omissis...

Parte ricorrente e gli interventori hanno chiesto, previo accertamento dell'efficacia diretta tra le parti in causa della sentenza n.1498/2017 resa in data 6 febbraio 2017 dal Tribunale di Napoli e passata in giudicato (sentenza con cui si accertava la responsabilità della convenuta Asl *omissis* nella causazione del decesso del proprio nonno *omissis* deceduto *omissis* per carenze assistenziali), condannare la convenuta Asl *omissis* all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ricorso meglio esplicitati. Sul punto occorre evidenziare che la convenuta Asl *omissis* ha in primo luogo eccepito la prescrizione del diritto azionato, assumendo la natura extracontrattuale della responsabilità invocata.

Tale eccezione va disattesa in ragione della circostanza che opera, nella fattispecie, in ogni caso la regola di cui all'art.2947 3° comma c.c., sicché, vertendosi in tema di omicidio colposo, il termine di prescrizione sarebbe in ogni caso decennale e non quinquennale, come erroneamente affermato dalla resistente struttura sanitaria.

Va parimenti disattesa l'eccezione afferente l'impossibilità, per il ricorrente, di beneficiare degli effetti, in termini di accertamento della responsabilità in capo alla resistente, derivanti dalla sentenza sopra richiamata.

Invero dalla lettura delle comparse di intervento nell'ambito del giudizio n.30306/2012, emerge che essi vanno qualificati quale interventi volontari adesivi dipendenti, ai sensi dell'art. 105 2° comma c.p.c., a sostegno della domanda degli attori nonché al fine dell'efficacia del giudicato anche in suo favore ex art.2909 c.c.. Parte resistente, nel presente giudizio, lamenta la tardività di detto intervento. Orbene, com'è noto, l'art. 105 cod. proc. civ. prevede, nel suo primo comma, le figure dell'intervento principale e dell'intervento adesivo autonomo, mentre prevede nel secondo comma l'intervento adesivo dipendente. Ricorre l'intervento principale quando si faccia valere un proprio diritto, relativo all'"oggetto" o dipendente dal "titolo" dedotto nel processo (rispettivamente corrispondenti al "petitum" e alla "causa petendi"), nei confronti di tutte le parti (ossia "ad infringendum iura utriusque litigatoris"), mentre ricorre l'intervento adesivo autonomo quando si faccia valere un proprio diritto, anch'esso relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, solo nei confronti di una o di alcune delle parti (Cass Sez. L, Sentenza n. 10530 del 01/06/2004, Rv. 573346; Sez. 3, Sentenza n.14901 del 22110/2002, Rv. 558012). Di diversa natura è l'intervento adesivo semplice o dipendente, che ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una o di alcune delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, cioè una posizione più attenuata del diritto soggettivo perfetto, in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 427 del 11/02/1966, Rv. 320840). In particolare, con l'intervento adesivo dipendente l'interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri già pendente, che è - e rimane - l'unica dibattuta nel processo; egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all'eccezione di una delle parti, già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall'emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato inter alios che riesca utile mediatamente anche ad esso, mentre la sconfitta della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi (Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 06/06/1969, Rv. 341207). In sostanza, l'intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall'interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato); tale interesse che muove il terzo va ravvisato in ciò che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (Cass Sez. 2, Sentenza n. 2516 del 18/ 10/1967, Rv. 329845). Orbene, nella specie, è quindi evidente come il ricorrente benefici dell'accertamento di responsabilità derivante dalla richiamata sentenza, impregiudicato, tuttavia, l'onere di allegare e fornire prova degli ulteriori elementi della fattispecie risarcitoria invocata.

In ordine alla tardività, l'infondatezza dell'assunto discende dall'art.268 c.p.c..

Ciò detto in ordine alla superfluità di qualsivoglia approfondimento in ordine alla sussistenza dei presupposti della invocata responsabilità, occorre passare ad esaminare le richieste risarcitorie azionate dal ricorrente e dagli interventori. Vanno in primo luogo esaminati i paventati danni di natura patrimoniale. Il ricorrente e gli interventori enunciano tali danni individuandoli per lo più nelle spese funerarie già sostenute ed a sostenersi.

Tale richiesta risarcitoria non può essere accolta alla luce della totale assenza di elementi di prova a supporto delle stesse, non potendo a tal fine invocarsi il concetto di "normalità" e reputandosi, invece, coesistente il rigoroso assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte sul punto. Vanno, in particolare, sul punto confermate le valutazioni già adottate dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.1498/2018. Identico richiamo, a sostegno della statuizione di rigetto da adottarsi nei riguardi di Vi. quale erede di *omissis*, deve operarsi in merito alle istanze risarcitorie azionate iure hereditatis.

Venendo ad esaminare le ulteriori poste di danno, aventi natura non patrimoniale, esse possono sostanzialmente sintetizzarsi nella lesione del rapporto parentale.

Va premesso che il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), ed ha natura unitaria ed onnicomprensiva. Per "natura onnicomprensiva", si intende che il giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate, nessuna esclusa, osservando due soli limiti: a) non si può attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, per procedere a due o più liquidazioni (Sez. L, Sentenza n. 10864 del 12/05/2009; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013); b) il pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il ristoro deve avere superato una soglia minima di apprezzabilità (Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009).

L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale, in definitiva, costituiscono questioni concrete e non astratte.

Quanto poi più specificamente al cumulo fra danno morale e danno da rottura o perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, al fine di evitare un'indebita duplicazione di risarcimento, lo ammette a condizione che la perdita del rapporto parentale abbia determinato un fondamentale e radicale alterazione delle abitudini di vita, sì da integrare un pregiudizio diverso dalla sofferenza soggettiva. Si legge in recenti arresti di legittimità che nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. "danno da rottura del rapporto parentale") non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. civ. 21060/2016; Cass. civ. 16992/2015). Ai fini, quindi, della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente ristorato (Cass. civ., 25351/2015).

Nella vicenda in esame, il ricorrente e gli interventori non hanno assolto all'onere di provare un danno distinto ed ulteriore rispetto al danno morale unitariamente considerato.

Le richieste di prova testimoniale, pure formulate in atti, afferiscono, infatti, a circostanze generiche e pertanto inidonee a provare il radicale cambiamento dello stile di vita, diverso ed ulteriore dalla mera perdita di abitudini quotidiane. Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale allegato dai nipoti della vittima, la Suprema Corte, ponendosi in discontinuità con il precedente orientamento, ha sostenuto che "In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per

essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto> (Cass. Civ. 21230/16). In particolare, osserva la Corte che le disposizioni civilistiche che specificamente concernono i nonni sono tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziandosi, a tale riguardo, che il nostro ordinamento non solo include i discendenti in linea retta tra i parenti (art. 75 c.c.) e riconosce tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela (v. art. 1576 c.c., quanto al computo dei gradi) ma prevede nei confronti dei discendenti e viceversa una serie di diritti, doveri e facoltà da cui risulta l'innegabile rilevanza anche giuridica, oltre che affettiva e morale, di tale rapporto.

Orbene, nella vicenda in esame, *omissis* Le predette somme riconosciute per risarcimento del danno non patrimoniale sono liquidate all'attualità e quindi già comprensive della rivalutazione monetaria.

Peraltro, ritenuto equitativamente che la mera rivalutazione monetaria non valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente ordinanza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente ordinanza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT (v. Cass., SS.UU., 5.4.2007 n. 8521). Le spese tra la ricorrente, gli interventori e la resistente Asl *Omissis* seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui le domande hanno trovato concreto accoglimento, con incremento correlato al numero di parti difese.

PQM

Letti gli artt. 702-bis -702-quater cod. proc. civ., così provvede: accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposta dal ricorrente e dagli interventori nei riguardi della Asl *Omissis*, in persona del l.r.p.t., e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento: *omissis*. Il tutto oltre interessi come riconosciuti in parte motiva; condanna l'Asl *Omissis*, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente e degli interventori delle spese di giudizio relative al presente procedimento che si liquidano in € 300,00 per esborsi ed € 7.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore avvocato *omissis* dichiarato distrattario.